

CONDIZIONI GENERALI

CONTRATTO PER SEMI DI SOIA NAZIONALE

1) QUALITA' :

i semi di soia, venduti con la formula "campione reale" - la cui dizione va tassativamente espressa - deve corrispondere al campione sul quale la vendita è stata perfezionata;

i semi di soia, venduti con la formula "campione tipo" deve corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate, con una tolleranza dell'uno per cento sul valore della merce stessa;

i semi di soia, venduti con le formule "denominazione", e/o "con caratteristiche" deve essere conforme alle caratteristiche convenute. Nelle contrattazioni su campione, i campioni di vendita debbono essere sigillati in contraddittorio. In difetto fa fede il campione nelle mani del mediatore.

2) TOLLERANZE, ABBUONI E BONIFICI :

Gli abbuoni o i bonifici, per eccedenze o deficienze qualitative, rispetto al pattuito, vanno regolati proporzionalmente per ogni punto o frazione e sono calcolati sul prezzo di contratto.

a) Umidità -

Il contenuto di umidità, è fissato al 14%, salvo pattuizione contraria.

Qualora il contenuto di umidità risultasse inferiore al 14%, sarà riconosciuto un bonifico a favore del venditore, dell'1%.

Nel caso in cui il contenuto di umidità fosse superiore al 14%, gli abbuoni a favore del compratore saranno regolati come segue:

- dal 14,01% al 15,00% abbuono dell'1,50%;

Oltre il 15% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce, oppure adire alle condizioni contenute nell'accordo interprofessionale in vigore.

b) Semi spezzati -

Sono considerati spezzati i semi non "danneggiati" che siano trattenuti da vaglio con fori del diametro di mm. 2 e che, comunque, presentino un'asportazione superiore ad un quarto del volume del seme.

Tolleranza senza abbuono: massimo 20%;

- dal 20,01% al 30%: abbuono a favore del compratore dello 0,20%;

Oltre il 30%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.

c) Semi danneggiati -

Sono considerati danneggiati i semi colorati, bicolore, germinati, ammuffiti o attaccati da parassiti.

Tolleranza senza abbuono: massimo 5%. Oltre tale limite, si procederà ai seguenti abbuoni:

- dal 5,01% al 10%: abbuono a favore del compratore dello 0,30%;

- dal 10,01% al 15%: abbuono a favore del compratore dello 0,50%.

Oltre il 15%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.

d) Corpi estranei e impurità -

Sono considerati "corpi estranei" tutti gli elementi diversi dal seme di soia. Sono considerate "impurità nulle", i semi danneggiati la cui frattura si presenti di colorazione marrone scuro o nero e i semi frantumati non trattenuti da vaglio con fori del diametro di mm. 2.

Tolleranza senza abbuono: massimo 2% (compresi i nulli);

- dal 2,01% al 5,00%: abbuono a favore del compratore dell'1%.

Oltre il 5,00%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.

Qualora il contenuto di corpi estranei e impurità risultasse inferiore al 2%, sarà riconosciuto un bonifico a favore del venditore, dell'1%.

Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce, qualora l'accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio d'analisi esistente presso la C.C.I.A.A. di Verona.

3) CONSEGNE

Nei casi in cui sono previste più consegne, ogni consegna deve considerarsi come contratto separato.

4) RECLAMI

Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce nei casi previsti dall'art. 2, qualora non fosse possibile un accordo amichevole per deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranze previsti, il compratore che intende sollevare reclamo e/o contestazione al venditore, deve darne comunicazione per telegramma e/o fax entro e non oltre:

2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della merce;

il giorno lavorativo successivo al ricevimento della merce, limitatamente ai prodotti "da essiccare".

Nel caso di "coacervo", il reclamo e/o la contestazione deve essere tassativamente comunicata entro e non oltre i 4 giorni lavorativi successivi all'ultimo ricevimento della quota di merce.

Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'esposizione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.

Per le vendite franco partenza, qualora la merce venga consegnata per conto del venditore da altra ditta, il reclamo deve essere contestualmente inviato al venditore ed a chi ha effettuato la consegna.

I venditori/compratori intermedi dovranno ritrasmettere tale comunicazione al loro diretto venditore/compratore entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione.

5) CAMPIONAMENTO - ANALISI

a. Campionamento

L'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni sigillati - se richiesto - competono al venditore per le vendite "franco partenza" ed al compratore per le vendite "franco arrivo".

Il campionamento deve essere effettuato in almeno due esemplari per ogni singola partita, in contraddittorio fra chi ha venduto e chi ha acquistato la merce o da loro delegati e dovranno essere conservati diligentemente dalle parti stesse.

I campioni per la determinazione dell'umidità, delle altre caratteristiche analitiche e/o per il condizionamento, debbono essere confezionati in contenitori di vetro a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 (trecento) grammi.

In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione alla controparte, a mezzo telegramma e/o fax o telex, a procedere al prelevamento e sigillamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra persona delegata dalla Direzione dell'Azienda Speciale Borsa Mercati Camera Arbitrale, o da altro Ente od Autorità civile o giudiziaria.

Il venditore od il consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è tenuto - se richiesto - ad effettuare il prelevamento dei campioni che saranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di franchigia.

b. Analisi

In caso di reclamo, il campione od i campioni dovranno essere dal compratore presentati per l'analisi, sotto pena di decadenza:

entro 8 (otto) giorni consecutivi se depositati, o 5 (cinque) giorni consecutivi se spediti a mezzo posta, decorrenti dal giorno successivo al prelevamento;

limitatamente ai prodotti "da essiccare", i campioni devono essere depositati entro 4 (quattro) giorni decorrenti dal giorno successivo al prelevamento con esclusione della spedizione a mezzo posta.

In caso di coacervo, i predetti termini di tempo, decorrono dal giorno successivo all'ultimo prelevamento.

I risultati delle analisi sono validi e vincolanti per i contraenti e dovranno essere spediti entro 8 (otto) giorni - a pena di decadenza - alla controparte a mezzo raccomandata o telegramma o fax.

Qualora il venditore intenda avvalersi della "controanalisi", deve presentare - sotto pena di

decadenza - allo stesso Laboratorio d'analisi nei termini suindicati, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento del reclamo stesso, il campione od i campioni validi in suo possesso, dando di ciò contestuale notizia alla controparte, a mezzo telegramma, fax o telex.

All'atto della presentazione dei campioni per la "controanalisi", al Laboratorio dovrà essere specificato che trattasi di "controanalisi" e dichiarato il nominativo della controparte.

Tale nominativo dovrà essere riportato anche sul referto di analisi da inviarsi, a cura del Laboratorio stesso, alle parti interessate.

Nel caso di ricorso alla seconda analisi, sarà considerata finale e definitiva la media delle risultanze.

Le spese d'analisi e controanalisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte soccombente.

6) QUANTITA'

Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola "circa" è facoltà di consegnare il 2% in più o meno della quantità pattuita, per ogni singola quota. La tolleranza del 2% va riferita ad ogni singola quota contrattuale.

7) TERMINI E DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione della merce.

Per contratti stipulati alla condizione di consegna prontissima, la merce deve essere messa a disposizione del compratore alla data di conclusione del contratto con una franchigia a favore del compratore di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.

Per contratti stipulati alla condizione di consegna pronta/disponibile, la merce deve essere messa a disposizione del compratore dal giorno lavorativo successivo a quella della conclusione del contratto con una franchigia a favore del compratore di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.

Per contratti stipulati alla condizione di consegna differita di uno o più periodi, operano le seguenti regole.

Il venditore deve effettuare la messa a disposizione entro il termine contrattuale, a mezzo telegramma, fax o telex in uno dei giorni lavorativi del periodo contrattuale previsto con indicazioni sufficientemente chiare affinché il compratore possa adeguarsi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna.

La messa a disposizione deve essere comunicata entro e non oltre alle ore 18 (diciotto); se comunicata dopo le ore 18 (diciotto), si intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno lavorativo successivo.

Al compratore è accordata una franchigia per il ritiro della merce di 8 (otto) giorni lavorativi decorrenti dal giorno di lavoro successivo a quello della messa a disposizione.

Il venditore può anticipare l'invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il periodo previsto in contratto, purchè rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia - in tal caso - decorre dal primo giorno lavorativo del periodo contrattuale.

Nella vendita con la condizione "ritiro", il venditore deve effettuare la messa a

disposizione entro l'ultimo giorno lavorativo precedente il periodo previsto per il ritiro stesso.

Nei casi di più messe a disposizione riconducibili ad una medesima quota, il quantitativo non deve essere inferiore alla normale portata di un autotreno, per singolo luogo di consegna.

Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, si intendono:

per prima decade: il periodo del mese che va dall'1' al 10' giorno incluso;

per seconda decade: il periodo del mese che va dall'11' al 20' giorno;

per terza decade: il periodo che va dal 21' all'ultimo giorno (incluso) del mese;

per prima quindicina: il periodo del mese che va dall'1' al 15' giorno incluso;

per seconda quindicina: il periodo che va dal 16' all'ultimo giorno (incluso) del mese;

per mensile: il periodo che va dall'1' all'ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.

d. Tutti i termini di franchigia sopraindicati valgono anche per l'esecuzione delle vendite stipulate alla condizione "franco arrivo".

8) MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto:

scaduta la normale franchigia, per la merce contrattata alle condizioni di "prontissima", "pronta/disponibile" o comunque quando l'esecuzione deve iniziare entro 15 (quindici) giorni consecutivi e successivi alla data della contrattazione;

negli altri casi, decorsi 2 (due) giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini contrattuali di consegna o ritiro o spedizione della merce e della relativa franchigia.

Durante i predetti 2 (due) giorni, il venditore ha il dovere/diritto di consegnare ed il compratore il diritto/dovere di ritirare la merce, restando però a carico della parte negligente l'eventuale differenza esistente tra il prezzo di mercato corrente alla data di scadenza della franchigia e quello alla data dell'effettiva consegna o ritiro o spedizione. L'eventuale differenza-prezzo non è reclamabile qualora il compratore abbia effettuato il finanziamento nei termini di franchigia.

L'inadempienza, di una delle parti, dà sempre diritto all'altra parte al risarcimento delle differenze di prezzo e spese relative.

9) LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA

Per luogo di consegna, si intende la località nella quale il venditore si è obbligato a consegnare la merce al compratore a proprio rischio e spese e sotto la propria responsabilità.

Per le vendite effettuate alla condizione di franco partenza, è fatto obbligo al venditore di indicare nella messa a disposizione, il luogo esatto in cui la merce verrà caricata.

10) DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE

Il compratore ove ritenga di rifiutare la merce perché non conforme alle condizioni

contrattuali, deve sollevare formale contestazione al venditore a mezzo di telegramma, telex o fax e quindi procedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario, così come previsto dall'art. 4.

La merce deve essere depositata, salvo diverso accordo delle parti, -per conto di chi spetta-, in un magazzino pubblico o privato, ove ne sia sempre possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione al venditore a mezzo di telegramma, telex o fax.

Il compratore deve nel termine di 3 (tre) giorni decorrenti dal campionamento chiedere ai sensi del regolamento vigente presso la Camera di Commercio in Mantova la nomina degli arbitri.

Gli arbitri, ove l'entità del danno risulti, a loro giudizio, superiore al 10% del valore della merce, dichiareranno il diritto al rifiuto della merce con condanna del venditore a rimborsare al compratore tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce.

Il compratore potrà, nel caso di pronuncia degli arbitri a lui favorevole, rinunciare alla merce o farsela sostituire o riacquistarla a mezzo di Pubblico Mediatore, con rifusione - da parte del venditore - della differenza tra il prezzo di contratto e quello di riacquisto, nonchè delle competenze del Pubblico Mediatore.

La scelta del compratore, deve essere esercitata entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della decisione arbitrale con comunicazione al venditore a mezzo di telegramma, telex o fax.

Nel caso in cui non sia riconosciuto il diritto al rifiuto, il collegio arbitrale deciderà, ricorrendo negli estremi, gli abbuoni che il venditore deve accordare al compratore.

11) PAGAMENTO

Il pagamento dovrà, salvo diversa pattuizione, essere effettuato al domicilio del venditore e/o spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese ad ogni singola consegna.

Per "pagamento pronto", si intende un pagamento da effettuarsi entro e non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce.

Quando la merce è venduta alla generica condizione di "consegna franco valuta", il pagamento si intende pattuito "pronto".

Per pagamenti "differiti" la decorrenza dei termini inizia dal giorno successivo a quello di consegna, ritiro o spedizione della merce.

Quando sia pattuito il pagamento "differito", salvo diverso accordo tra le parti, il venditore ha sempre il diritto di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo però al compratore una decurtazione dal prezzo di contratto pari all'ammontare degli interessi - conteggiati al PRIME RATE, per il periodo intercorrente tra l'ottavo giorno dalla consegna o dal ritiro o dalla spedizione della merce, ed il termine di pagamento previsto dal contratto.

In caso di rifiuto da parte del compratore, il contratto si intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di contratto.

Nel caso di fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il venditore può sospendere le ulteriori consegne e previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni; il mancato pagamento nel termine della messa in mora comporta la risoluzione del contratto per colpa della parte morosa.

Il venditore può sospendere la consegna anche per la merce, nel frattempo messa a disposizione. Gli oneri derivanti da tale sospensione sono a carico del compratore.

Per le fatture scoperte relative ad altri contratti, il venditore ha la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni di considerare, in caso di mancato pagamento, risolto il contratto con rifusione delle eventuali differenze di prezzo.

Il compratore, ove abbia sollevato reclami per merce ricevuta, deve corrispondere al venditore, nei termini stabiliti, almeno il 90% (novanta per cento) del valore della merce, fatto salvo il caso in cui abbia esercitato il diritto di rifiuto.

Qualora l'importo trattenuto risultasse eccedente o minore rispetto a quello effettivamente dovuto, il debitore dovrà corrispondere gli interessi su dette somme eccedenti o minori, conteggiati in base al PRIME RATE.

In caso di pre-finanziamento della merce, qualora alla scadenza della franchigia il compratore non provveda al ritiro, il venditore - se non intende concedere la dilazione dei termini di consegna - deve darne comunicazione al compratore e provvedere alla restituzione del finanziamento entro il giorno lavorativo successivo; per eventuali ritardi nella restituzione del finanziamento il venditore dovrà corrispondere gli interessi al Tasso Ufficiale di Sconto.

1.2) INADEMPIENZE

Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del presente contratto da diritto alla sua risoluzione; se l'inesecuzione è relativa a quota del contratto, il diritto alla risoluzione è limitata alle quote non eseguite.

La parte inadempiente dovrà rimborsare l'ammontare delle differenze eventuali tra il prezzo del contratto ed il prezzo corrente al manifestarsi della inadempienza, come determinato dalla mercuriale del Mercato immediatamente successivo.

La parte inadempiente deve, altresì, corrispondere gli interessi sulle eventuali differenze di prezzo, calcolati al PRIME RATE per il periodo che corre dal giorno in cui si è manifestata l'inadempienza, a quello del pagamento.

La parte adempiente, previo avviso a mezzo telegramma, fax o telex alla parte inadempiente entro 5 (cinque) giorni consecutivi e successivi dalla data dell'inadempienza, può, in via alternativa, procedere al riacquisto od alla vendita della quota non eseguita, a mezzo di Pubblico Mediatore, restando in tutti i casi a carico della parte inadempiente le eventuali differenze, perdite e spese relative.

E', in ogni caso, considerato inadempiente il contraente dichiarato fallito o che propone un concordato stragiudiziale o giudiziale o che, comunque, ha sospeso notoriamente i pagamenti. In tal caso, l'altro contraente ha la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso per telegramma, fax o telex alla controparte od al suo agente od all'intermediario dell'affare - al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per le consegne future; avrà, altresì diritto al rimborso delle spese ed agli interessi al PRIME RATE.

1.3) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di eventi imprevedibili, quali gravi calamità naturali nel territorio di ritiro o

consegna della merce, che impediscono, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso si intende risolto per la parte da eseguire.

Se l'impedimento a carattere temporaneo, quali scioperi nazionali di categoria od aziendali o comprovata mancanza di mezzi di trasporto, il termine di esecuzione è prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento.

Qualora l'impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a, nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.

Il compratore, nel caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, può chiedere che il venditore provveda alla messa a disposizione della merce nel luogo in cui si trova e di poterla ritirare entro 10 (dieci) giorni con detrazione delle normali spese di trasporto.

La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 (tre) giorni, a mezzo telex, telegramma o fax, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.

14) RISCHI DI VIAGGIO

La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.

Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore o suo assenso, utilizzi i vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.

Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.

15) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti si impegnano a rimandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità o alla esecuzione del presente contratto ad un arbitrato irrituale, da esperirsi secondo il regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Mantova che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

16) ARBITRATO IRRITUALE

Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione ecc., sarà obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno secondo equità senza alcuna formalità di legge, ai sensi del Regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Mantova che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare.

A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli artt. 1341 (clausola compromissoria) e 1342 (contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del Regolamento arbitrale sopra richiamato.

La richiesta di arbitrato, con l'indicazione dell'arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite della Camera di Commercio:

entro 7 (sette) giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma, telex o fax, per le contestazioni di qualità e condizionamento della

merce e/o all'attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
entro 6 (sei) mesi dal termine, giudicheranno gli arbitri se sia ugualmente procedibile
l'arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.

✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍

ALLEGATO B)

D E F I N I Z I O N I

COMPUTO DEI TERMINI: Il termine, espresso a giorni, senza ulteriori indicazioni, scade al compimento dell'ultimo giorno senza tener conto del termine iniziale.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Si considerano festivi tutte le domeniche, i giorni festivi a tutti gli effetti civili, il Sabato.

E' altresì considerato festivo il giorno del patrono del Comune ove la merce deve essere caricata.

I giorni festivi non si computano nel termine quando i termini sono indicati come giorni lavorativi.

CONTANTI: Moneta avente corso nello stato al momento del pagamento. Sono considerati equivalenti al denaro contante gli assegni circolari.

DELEGATO: Si intende delegato ai fini del contratto il vettore, lo spedizioniere, il mediatore e la persona munita di mandato scritto, anche se non formalizzato.

FAX: Le comunicazioni via fax per essere valide a tutti gli effetti contrattuali, debbono essere confermate a mezzo di lettera raccomandata spedita nello stesso giorno di inoltro del fax.

FORZA MAGGIORE: Avvenimento che, indipendentemente dalla volontà del debitore e del suo modo di agire rende impossibile l'adempimento o l'esatto adempimento della sua obbligazione. Esso è imprevedibile ed inevitabile.

FRANCHIGIA: Lasso di tempo della tolleranza nei ritardi per adempimenti contrattuali.

FRANCO ARRIVO: La clausola "franco arrivo" comporta che la consegna va effettuata nel domicilio dell'acquirente o nella sede della sua impresa od in altro luogo indicato dall'acquirente; in questi casi le spese di trasporto ed i rischi relativi sono a carico del venditore.

FRANCO PARTENZA: La clausola "franco partenza" comporta che la consegna della cosa venduta si considera effettuata nel luogo in cui la cosa è rimessa al vettore od altro spedizioniere.

MEDIATORE PUBBLICO: E' mediatore pubblico la persona iscritta nei ruoli previsti dalla L. n. 39/1989.

RAPPRESENTANTE DI ENTI OD AUTORITA' CIVILE O GIUDIZIARIA:

Rivestono, ai sensi del presente contratto, la qualità di rappresentanti di enti od autorità civile o giudiziaria le persone autorizzate a compiere le operazioni previste dal contratto ed a certificare le modalità seguite nell'esecuzione dell'operazione.

SPEDIZIONIERE: Spedizionario è la persona o l'impresa che assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

PRIME RATE: Tasso fissato periodicamente dall' ABI.

VETTORE: Vettore è la persona o l'impresa che si obbliga, mediante corrispettivo, a trasferire la merce da un luogo ad un altro.